

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLUCCI, PUCCI ERNESTO, BIANCHI FORTUNATO, AGOSTA, TURNATURI,
ALBA, DEL CASTILLO, SGARLATA, GIGLIA, DAGNINO**

Presentata il 29 febbraio 1964

Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di una benemerita categoria di operatori commerciali, autentici lavoratori autonomi, come quella dei rivenditori di generi di monopolio, si è fatta particolarmente critica a seguito degli aumentati oneri di gestione, mentre l'aggio di competenza è tuttora stabilito nella misura del 6 per cento al lordo dei canoni e sopraccanoni, per cui il compenso al netto si riduce alla metà. A tali difficoltà si aggiungono quelle delle altre spese: fitto dei locali, imposte, tasse, assicurazioni ed altri oneri, onde il margine di reddito non riesce a compensare, anche in modesta misura, il pesante lavoro dei preposti alle vendite che restano aperte, a disposizione del pubblico, anche 16-18 ore al giorno.

È ben noto, d'altra parte, l'apporto finanziario che le vendite, pur con sacrifici e rischi dei gestori, assicurano all'Esercizio, senza alcun onere a carico di questo.

Come in tutti gli altri settori, anche il compenso del lavoro delle vendite deve trovare un congruo aggiornamento con la

determinazione di un aggio sulle vendite dei generi di monopolio e dei valori bollati, che le tabaccherie sono obbligate a distribuire per precise disposizioni di legge, sufficiente ad affrontare gli oneri ed i rischi delle gestioni, che sono quasi tutte a carattere familiare.

Gli aggi attuali sono gli stessi ormai in vigore da parecchi anni, talché il loro aggiornamento appare indispensabile anche per garantire la continuità e l'efficienza di preziosi mezzi della distribuzione nell'interesse del pubblico consumo, con un modesto sacrificio da parte dello Stato e sulle disponibilità provenienti dalla vendita dei tabacchi.

Con la presente proposta di legge si ritiene di considerare doverosamente, per evidenti ragioni di giustizia, le improrogabili esigenze di oltre 50.000 famiglie di piccoli operatori, il cui contributo di lavoro e di intraprendenza è stato in ogni tempo quanto mai utile allo sviluppo e ai servizi dell'Amministrazione. Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, di avere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura dell'aggio spettante ai rivenditori per la vendita al pubblico dei tabacchi, di cui alla tariffa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, è così modificata:

10 per cento per le rivendite con un reddito inferiore a lire 400.000;

8 per cento per le rivendite con un reddito superiore a lire 400.000.

ART. 2.

L'aggio spettante alle rivendite di generi di monopolio per la vendita dei valori bollati, di cui all'articolo 46, lettera A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, è così modificato:

4 per cento sulle vendite sino a 15 milioni;

3 per cento sulle vendite di valore superiore.

ART. 3.

Alla minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1963-64, con una aliquota delle maggiori entrate conseguite dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.